



Convenzione per la gestione del market solidale di Piazza Martiri della Libertà 1

TRA

Il Comune di Bresso rappresentato dal Dott nato a il, Dirigente Area Finanziaria e dei Servizi Sociali del suddetto Comune, munito dei più ampi poteri per il presente atto per effetto dello Statuto del Comune, nonché dell'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, domiciliato per questo atto nella sede municipale di Bresso, Via Roma n. 25, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - codice fiscale n. 00935810150 (di seguito "Comune")

E

L'Ente del Terzo Settore, con sede in, C.F., iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) n., rappresentato da (di seguito "Gestore")

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, con Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___, ha promosso una procedura di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui attivare un percorso di coprogettazione volto alla realizzazione e gestione di un Market Solidale, quale strumento di sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

La procedura è stata espletata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e delle Linee guida adottate con D.M. 72/2021, che disciplinano i rapporti collaborativi tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore.

All'esito della valutazione comparativa delle proposte progettuali presentate, il Gestore è risultato soggetto selezionato per lo svolgimento delle attività di coprogettazione e successiva gestione del servizio.

Le parti hanno pertanto sviluppato congiuntamente un progetto definitivo, condividendo obiettivi, modalità operative, sostenibilità economico-finanziaria e strumenti di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.



Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Gestore relativamente alla realizzazione e gestione del Market Solidale, nonché alla locazione dell'immobile comunale di Piazza Martiri della libertà destinato allo svolgimento delle attività.

Il rapporto convenzionale si fonda su un modello di amministrazione condivisa, nel quale le parti collaborano per il perseguimento di finalità di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, escludendosi espressamente la configurazione di un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive tipico dell'appalto.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

Il Market Solidale, che opera in stretta connessione con il Servizio sociale comunale, è finalizzato a garantire un sostegno alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, attraverso la distribuzione organizzata di beni alimentari e di prima necessità, secondo criteri che valorizzano la dignità della persona e promuovono forme di autonomia.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche sociali comunali e mira, altresì, a favorire la coesione sociale, la partecipazione della comunità locale, il coinvolgimento del volontariato e la riduzione degli sprechi, anche attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Articolo 3 – Durata della Convenzione e revisione del progetto

La presente Convenzione ha durata di venti anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Trascorsi almeno cinque anni, ciascuna delle parti può proporre una revisione del progetto, motivata da esigenze sopravvenute, mutamenti del contesto sociale o economico, ovvero da criticità emerse nella fase di attuazione.

Nel caso in cui non si pervenga a un accordo sulla revisione proposta, il Comune provvede a corrispondere al Gestore l'importo residuo relativo all'ammortamento degli investimenti sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile. In tale ipotesi il rapporto contrattuale si intende risolto e il Gestore è tenuto al rilascio dell'immobile, previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti fino alla data di effettiva riconsegna.

Articolo 4 – Locazione dell'immobile

Per l'attuazione del progetto, il Comune concede in locazione al Gestore un immobile di proprietà comunale sito in piazza Martiri della libertà 1 (di seguito: "immobile").



L'immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dal progetto del Market Solidale e non può essere oggetto di sublocazione o utilizzo per finalità diverse senza preventiva autorizzazione espressa del Comune.

Restano a carico del Gestore gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene, accessibilità e prevenzione incendi.

Articolo 5 – Canone di locazione

Il Gestore è tenuto al pagamento di un canone annuo di locazione pari a € 23.232,00, oltre alle spese condominiali stimate in € 3.000,00 per anno.

Il valore complessivo del canone per l'intera durata della Convenzione è determinato in euro 464.640,00.

Il pagamento decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e costituisce obbligazione del Gestore.

Articolo 6 – Ristrutturazione dell'immobile e compensazione economica

Il Gestore si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento normativo dell'immobile, per una spesa complessiva stimata pari a € 70.000,00.

Tali interventi devono essere preventivamente concordati con il Comune ed essere oggetto di asseverazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, che ne verifica la conformità alle normative vigenti.

La spesa sostenuta dal gestore, stimata in € 70.000,00, viene detratta dal canone complessivo da corrispondere al Comune per tutta la durata della locazione, pari a € 464.640,00.

L'eventuale maggiore spesa per la ristrutturazione sostenuta dal Gestore non viene riconosciuta ai fini della detrazione di cui al comma precedente.

L'importo del canone per tutta la durata della locazione, eccedente la compensazione delle spese di ristrutturazione, pari a € 394.640,00 deve essere coperto come di seguito indicato:

- € corrisposti al Comune in venti rate annuali di €
- € quale valorizzazione dei servizi erogati al Comune per tutta la durata della gestione.
In dettaglio:.....

Articolo 7 – Utenze e oneri accessori

Tutte le utenze relative all'immobile, incluse quelle per energia elettrica, gas, acqua, connettività e telefonia, sono intestate al Gestore e restano integralmente a suo carico.



Articolo 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

La manutenzione ordinaria dell'immobile è a carico del Comune fino a concorrenza dell'importo massimo annuo di € 1.000,00 iva inclusa, per complessivi € 20.000,00 per tutta la durata della locazione. L'eventuale spesa eccedente è a carico del gestore.

Qualora nel corso dell'anno il suddetto importo non dovesse essere speso completamente, il residuo potrà essere accantonato per l'anno successivo per essere sommato all'importo, pari a € 1.000,00, previsto per quell'anno.

Alla scadenza ventennale della locazione, l'eventuale importo accantonato rientra nella disponibilità del Comune.

Il 1° febbraio di ogni anno il gestore deve presentare al Comune la rendicontazione della manutenzione ordinaria effettuata nell'anno precedente. La spesa corrispondente, fino alla concorrenza del suddetto importo massimo di € 1.000,00, viene detratta dal canone annuale che il gestore deve corrispondere al Comune per l'anno in corso.

In caso di mancata presentazione del suddetto rendiconto, non è possibile procedere alla detrazione di cui al comma precedente.

La manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del Comune

Articolo 9 – Obblighi del Gestore

Il Gestore è responsabile dell'organizzazione e gestione del Market Solidale e si impegna a garantirne il regolare funzionamento, nel rispetto delle finalità sociali e delle normative vigenti.

Nello svolgimento delle attività, il Gestore opera in raccordo con il Servizio sociale comunale, assicurando criteri trasparenti nella individuazione dei beneficiari e tracciabilità delle operazioni.

Articolo 10 – Monitoraggio e rendicontazione

Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione del progetto, verificando il rispetto degli impegni assunti.

Il Gestore è tenuto a trasmettere una rendicontazione economico-sociale annuale sulle attività svolte.

Il Comune può effettuare verifiche e ispezioni in qualsiasi momento.

Articolo 11 – Garanzia fideiussoria

A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, il Gestore deve prestare, una garanzia per l'importo di € 46.464,00, valida per tutta la durata della Convenzione.

La garanzia deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.



La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Qualora il Gestore costituisca la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la fideiussione deve essere di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi.

Nel caso in cui la durata della fideiussione sia inferiore a 240 (duecentoquaranta) mesi, la fideiussione deve essere rinnovata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

In caso di mancato rinnovo della fideiussione nei termini di cui al comma precedente, il Comune procede alla risoluzione della Convenzione.

Art. 12 Assicurazione sulla responsabilità civile

Il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere nella gestione del Market Solidale oggetto della Convenzione.

Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del Market Solidale, a terzi, ai lavoratori o ai volontari nel corso dello svolgimento delle attività.

Il Gestore deve pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i lavoratori e i volontari (polizza RCT-RCO) per un importo non inferiore a € 25.000.000,00 (massimale unico), fatti salvi gli obblighi di legge relativi alle assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile qualora prevedano massimali maggiori.

Nel caso in cui la durata della polizza assicurativa sia inferiore alla durata della concessione, la polizza assicurativa deve essere rinnovata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

In caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione nei termini di cui al comma precedente, il Comune procede alla risoluzione della Convenzione.

Copia della polizza stipulata deve essere consegnata al Comune all'atto della sottoscrizione della Convenzione.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

La Convenzione può essere risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che il Gestore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere.

Ogni inadempienza agli obblighi convenzionali sarà specificamente contestata dal Dirigente Area Finanziari e Servizi Sociali a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Gestore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere la Convenzione.



La risoluzione della Convenzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando il Gestore:

- a) presenta manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- b) utilizza l'immobile per fini non previsti dalla presente Convenzione;
- c) non garantisce la continuità della erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione, salvo per causa di forza maggiore;
- d) commette reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- e) si rende colpevole di frode nell'esecuzione del servizio;
- f) non ottempera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) ha a carico sopravvenute cause di esclusione e ostative legate alla legislazione antimafia;
- h) ha il rappresentante legale condannato definitivamente per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- i) non rinnova la fideiussione di cui all'art. 10 "Garanzia fideiussoria" della presente Convenzione, entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza;
- j) non rinnova la polizza assicurativa di cui all'art. 11 "Assicurazione sulla responsabilità civile" della presente Convenzione, entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza;
- k) si rende responsabile di ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione della presente Convenzione, per le motivazioni sopra riportate, il Gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Le parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle disposizioni nazionali applicabili.

Articolo 15 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 16 – Allegati

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione il progetto definitivo di gestione, il piano economico-finanziario, i dati catastali dell'immobile, la perizia estimativa e la documentazione tecnica relativa agli interventi di ristrutturazione.

Letto, confermato e sottoscritto



Città di Bresso

Sede Municipale via Roma n. 25

C.A.P. 20091 - Tel. 02/61455.1

Codice Fiscale e Partita IVA 00935810150

Luogo e data _____

Il Comune _____

Il Gestore _____